

# COMUNE DI LACONI



PROVINCIA DI ORISTANO  
Piazza Marconi n. 1 - 09090 Laconi  
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579  
e.mail: [info@comune.laconi.or.it](mailto:info@comune.laconi.or.it)

## Ordinanza contingibile e urgente n. 32 del 30.09.2020

**Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19 per la tutela della salute pubblica.**

### **IL SINDACO**

**Visto** il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", art. 6 e art. 12, nella parte in cui si indica nel Sindaco l'Autorità comunale di Protezione Civile, che è tenuto ad istituire il Servizio Comunale di Protezione Civile dotandolo di mezzi, risorse finanziarie e di personale, e affida allo stesso (o ad un suo delegato in caso di assenza), al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

**Atteso** che a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30.01.2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31.01.2020, lo Stato di Emergenza Nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione ed è stato attivato il Comitato Operativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e individuato il Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile quale Commissario Straordinario a cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale;

**Visto** il D.L. 30 luglio 2020 nr. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga la dichiarazione di emergenza alla data del 15 ottobre 2020;

**Richiamata** l'Ordinanza contingibile e urgente n° 28 del 11.09.2020 di pari oggetto;

**Preso atto** che a far data dal 11.09.2020 l'ATS - Dipartimento di Prevenzione Oristano ha comunicato al Sindaco il riscontro di nr. 4 casi di positività al COVID-19 ricadenti nel territorio del Comune di Laconi;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 27 dell'11.09.2020 di "Aggiornamento delle attività del C.O.C. e composizione struttura";

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il probabile incremento dei casi sul territorio comunale;

**Visti** i casi di positività al Covid-19 accertati in maniera crescente anche nei comuni confinanti e contermini;

**Attesa** la necessità di adottare misure volte a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2, anche a seguito della riapertura delle scuole;

**Rilevato** che l'utilizzo delle mascherine, per la migliore scienza ed esperienza del momento è in grado di ridurre drasticamente la propagazione di goccioline da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici, riducendo nella sostanza la carica virale di una probabile infezione;

**Ritenuto** di dover integrare i vigenti D.P.C.M. e Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, con opportune e cautelative disposizioni allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione all'evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo in questo territorio;

**Tenuto conto** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**Rilevato** che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

**Richiamato** il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**Ritenuto** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Laconi;

**Valutati** che tale ordinanza contingibile ed urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

**Ritenuto** di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali, tenendo conto del possibile incremento di casi di positività nelle more dell'impatto e degli effetti dovuti alla riapertura delle scuole.

## O R D I N A

con decorrenza dal 01 ottobre 2020 e fino al 07 ottobre 2020, per l'intero arco della giornata:

- la chiusura giornaliera, compresi i festivi e prefestivi, dei locali pubblici bar, pub e pizzerie (attività di somministrazione di alimenti e bevande) entro le ore 24:00 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - ✓ sono vietati gli assembramenti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze;
  - ✓ è fatto obbligo a tutti gli avventori di indossare le mascherine protettive e il rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro e la sanificazione continua delle mani;
  - ✓ è consentita la permanenza all'interno dei locali esclusivamente per il tempo necessario per quelle azioni volte alla consumazione;
- la sospensione delle manifestazioni pubbliche (culturali, sportive, di spettacolo, processioni religiose etc.), organizzate anche da soggetti privati, sull'intero territorio comunale, compresa qualsiasi forma di intrattenimento musicale (e similari) all'aperto a supporto delle attività commerciali;

## D I S P O N E

- la chiusura della Casa di Riposo Sant'Ignazio da Laconi a parenti e visitatori;
- la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali;
- la chiusura delle aree giochi della Piazza XXV Aprile e presso le borgate;
- è fatto obbligo, sull'intero territorio comunale, di usare le mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, negli spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico; in proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre

misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti

### **INFORMA**

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
  - ✓ ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 gg dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 06/12/197, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

### **E DISPONE, infine**

che il presente atto

- sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- sia notificata a mezzo PEC:
  - ✓ al Prefetto di Nuoro (protocollo.prefnu@pec.interno.it);
  - ✓ alla stazione dei Carabinieri di Laconi (tnu20880@pec.carabinieri.it);
  - ✓ alla Brigata della Guardia di Finanza di Isili (nu1230000p@pec.gdf.it);
  - ✓ alla stazione del Corpo di Forestale e di Vigilanza Ambientale di Laconi (sflaconi@pec.cfva.it);
  - ✓ alla Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, 30 Settembre 2020

Il Sindaco  
Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu